



**C O P I A**

**N. 4 del 03-02-2020**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P. -  
ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il giorno 03-02-2020, alle ore 20:00 nella solita sala delle Adunanze, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e in Prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
Tramonti Stefano	P	Bondioli Marco	P
Durosini Viviana	P	Pino Gisella	P
Giulietti Simone	P	Gavezzoli Alberto	P
Baroni Laura	P	Franzoni Luca	P
Rodella Roberto	P	Monteverdi Alberto	P
Zigliani Tiziano	P	Golini Lorenza	P
Piovani Alessandro	P	Tononi Guido	P
Zonta Roberto	P	Desenzani Elena	P
Botturi Gabrio	P		

Totale Presenti **17**      Totali Assenti **0**

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento TOSAP per l'applicazione della tassa di occupazione, approvato con deliberazione consiliare n. 50/2000 e modificato con delibera 165/2001, non è più rispondente alle necessità ed esigenze territoriali;

RITENUTO di istituire il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP, in applicazione della facoltà attribuita al comune dall'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 2020;

VISTO lo schema del Regolamento per l'applicazione Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -COSAP, predisposto dall'Area Tributi composto da n. 36 articoli e qui allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che l'approvazione di tariffe e regolamenti deve avvenire non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per poter essere applicati all'esercizio in corso a far data dal 01 gennaio che per l'esercizio 2020 è stato prorogato al 31.3.2020 nella seduta della Conferenza Stato-Città dell'11 dicembre 2019;

RITENUTO di disapplicare la disciplina della Tassa di occupazione, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 50/2000 e modificato con delibera 165/2001;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;



ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'articolo n. 239, comma 1, lettera b), numero 7 del TUEL 267/2000 con verbale n. 34 del 24-01-2020 allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile dell'Area Tributi Rag. Emanuela Longhi e in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.18.8.2000 n. 267;

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto informatico conservato agli atti del servizio segreteria;

Con n.12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti,

#### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazioni di spazi ed aree pubbliche COSAP" , composto da 36 articoli, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 1 gennaio 2020;
3. Di dare atto che a decorrere dalla data suindicata si intende abrogato il Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 50/2000 e modificato con delibera 165/2001, le disposizioni ivi contenute rimangono in essere per tutti i rapporti giuridici tributari in essere fino al 31.12.2019;
4. Di demandare al responsabile dell'area tributi la predisposizione di ogni ulteriore atto conseguente.

Indi, con separata votazione che ottiene n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza, Tononi Guido e Desenzani Elena) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Il Sindaco  
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale  
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)



COMUNE DI CARPENEDOLO

REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE  
C.O.S.A.P

Ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Approvato con deliberazione del C.C. n.      in data ..... (in vigore dal 1° gennaio 2020)

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni
- Art. 2 - Oggetto del canone
- Art. 3 - Disposizioni generali
- Art. 4 - Soggetti attivi
- Art. 5 - Titolarità della concessione e soggezione al canone
- Art. 6 - Tipologie di occupazione
- Art. 7 - Occupazioni occasionali
- Art. 8 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 - Occupazioni abusive – Rimozione

### TITOLO II – ISTANZE E CONCESSIONE

- Art. 10 - Istanze
- Art. 11 - Durata delle occupazioni
- Art. 12 - Diritti di istruttoria – Diritti di urgenza - rimborsi spese
- Art. 13 - Deposito cauzionale
- Art. 14 - Concessioni
- Art. 15 - Procedure
- Art. 16 - Subentro e nuove concessioni di aree già oggetto di occupazione
- Art. 17 - Proroghe e rinnovi
- Art. 18 - Trasferimento, revoca e mancato utilizzo
- Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione

### TITOLO III – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

- Art. 20 - Disciplina di occupazioni particolari

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

- Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 22 - Classificazione delle strade
- Art. 23 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 24 - Agevolazioni
- Art. 25 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Art. 26 - Agevolazioni per le attività situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche
- Art. 27 - Versamento del canone
- Art. 28 - Rimborsi
- Art. 29 - Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 30 - Funzionario responsabile

### TITOLO V – DISCIPLINA ACCERTATIVA E SANZIONATORIA

- Art. 31 - Accertamenti - Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle sanzioni
- Art. 32 - Sanzioni e indennità
- Art. 33 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Art. 34 - Autotutela
- Art. 35 - Riscossione coattiva

### TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 - Norme transitorie e finali

Allegato A) Classificazione delle strade

Allegato B) Tariffe ordinarie per l'anno 2020 e coefficienti

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento viene adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL Legge 267/2000 e disciplina l'istituzione e applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche- Cosap- avente natura giuridica di entrata patrimoniale, in sostituzione della previgente Tassa di occupazione suolo pubblico Tosap di cui al D.Lgs n. 507/93.
2. Il presente Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni che a vario titolo insistono sul suolo pubblico nell'ambito del territorio del Comune e costituisce la regolamentazione organica e coordinata della relativa disciplina regolando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione, la misura della tariffa di occupazione in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo abilitativo.
3. Ai fini delle presenti disposizioni si definisce:
  - a) "occupazione di suolo pubblico" qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato della collettività, ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
  - b) "concessione" il provvedimento mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni;
  - c) "canone COSAP" il corrispettivo dovuto a fronte dell'occupazione di spazi o aree pubbliche.

### Articolo 2 – Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti e temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, nei parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato del Comune di Carpenedolo, oltre alle aree destinate a mercati.
2. Sono soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti di servizi pubblici.
3. Sono soggette al canone le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio anche derivanti da uso continuativo ultraventennale o da specifiche destinazioni previste dagli strumenti edilizio-urbanistici, nonché le aree private comunque soggette permanentemente a pubblico passaggio.
4. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.
5. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché i relativi spazi sovrastanti o sottostanti, senza specifico provvedimento di concessione comunale.

### Articolo 3 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7 del presente regolamento, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica previsione.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione deve essere predisposta utilizzando la modulistica ed i canali di trasmissione indicati sul portale web dell'ente e corredata da adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Servizi competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, di viabilità, di safety e security, di igiene, di quiete pubblica nel rispetto delle norme statali, regionali e regolamentari dell'ente.
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Responsabile comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere soggette a pratiche/comunicazioni edilizie si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alle normative urbanistico-edilizie vigenti.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono definiti nel presente Regolamento.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.
10. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla secondo quanto disposto dal presente regolamento, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### Articolo 4 - Soggetti attivi

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Carpenedolo.
2. Ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 il Comune può affidare anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento ed il supporto alla riscossione anche coattiva del canone ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art.53 del D.Lgs. n. 446/1997 o ad altri soggetti abilitati.

### Articolo 5 - Titolarità della concessione e soggezione al canone

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e di norma può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali;
  - b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta;
  - c) dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
  3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
  4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
  5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio nel corso dell'occupazione, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
  6. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 5 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dall'art. 32 comma 4.
  7. Gli atti di concessione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico in materia di commercio e fiere) ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

## Articolo 6 - Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si articolano in permanenti e temporanee
  - a) permanent sono le occupazioni aventi durata pari o superiore all'anno. Le frazioni di anno successive al primo ai fini della determinazione del canone, sono computate come un anno intero. Per dette occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo periodo di utilizzo diviso in dodicesimi calcolando un mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni e non calcolando quindi le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
  - b) temporane sono le occupazioni aventi durata inferiore ad un anno, sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

## Articolo 7 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
  - a) le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - c) le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;



- d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali di cui al comma 1 la concessione si intende accordata a seguito della trasmissione, almeno cinque giorni prima dell'occupazione, di idonea comunicazione al Comune, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

#### Articolo 8 -Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di urgenza ed emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, gli interessati hanno l'obbligo di adottare le misure in materia di circolazione stradale previste dal codice della strada, dandone immediata comunicazione, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, al comando di Polizia Locale. La comunicazione dovrà avvenire attraverso l'invio della domanda, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale dell'Ente entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
2. Il Comune provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. La mancata presentazione della domanda o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza è assimilata a occupazione abusiva di cui all'art. 9 e soggetta all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.
3. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione. Le occupazioni d'urgenza sono considerate temporanee.

#### Articolo 9 - Occupazioni abusive – Rimozione

1. Sono abusive le occupazioni :
- a) realizzate senza la prescritta concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
  - b) occasionali, di cui all'art 6, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
  - c) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
  - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata, come previsto nell'art 18 comma 3;
  - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
  - f) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalle Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
2. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità di cui all'art. 32 "Sanzioni e indennità" del presente regolamento, il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.
3. L'applicazione dell'indennità non esclude il pagamento del canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata e autorizzata dal Comune.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva e` facolta` dell'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni risultanti da apposito verbale redatto da organi preposti al controllo, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un termine adeguato al tipo di struttura da rimuovere, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito, agli occupanti, delle spese

relative.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Il verbale di cui al comma 5 dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadrati/lineari dell'occupazione abusiva, dell'attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della natura dell'occupazione abusiva. Il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della cui determinazione è data notizia all'interessato.

## TITOLO II –ISTANZE E CONCESSIONE

### Articolo 10- Istanze

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, la domanda, in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul portale istituzionale dell'Ente nelle sezioni dedicate rispettivamente al cittadino e alle imprese o associazioni, attualmente denominate:
  - Sportello al Cittadino;
  - CLU Sportello Unico Attività Produttive;
2. Nel caso in cui il richiedente non rispetti i termini di presentazione della domanda e/o abbia la necessità di ottenere il rilascio del provvedimento prima dei 30 giorni indicati al comma 1, è tenuto al versamento dei diritti d'urgenza di cui all'art 12, determinati con deliberazione della Giunta Comunale;
3. La domanda deve essere corredata dai documenti previsti per la particolare tipologia di occupazione. In caso di mancanza, vengono richiesti, e se non prodotti nei termini assegnati dal responsabile del procedimento, la domanda è archiviata.
4. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento ne richiede il pagamento al soggetto che ha presentato la domanda.
5. Le eventuali modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e/o per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti sono soggette alla presentazione di idonea domanda di variazione.
6. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve sempre richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica anche la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 7.

### Art. 11- Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda o disciplinato nel permesso di costruire o atto edilizio analogo, è generalmente e di norma fissata in anni 10 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dalla data della concessione.
2. La durata delle occupazioni permanenti adibite a somministrazione di alimenti e bevande, complementari ad un esercizio pubblico, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in 3 anni, rinnovabili.
3. Il Comune potrà comunque inviare disdetta debitamente motivata anche prima della scadenza con preavviso di almeno sei mesi.
4. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere, motivatamente, una durata inferiore a quella prevista ai commi 1 e 2.
5. La durata delle occupazioni legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

## Art. 12 - Diritti di istruttoria – Diritti di urgenza - rimborsi spese

1. Vengono determinati dalla Giunta Comunale, con proprio provvedimento, i seguenti diritti e rimborsi spese:
  - a) diritti di istruttoria;
  - b) rimborso spese per sopralluoghi;
  - c) diritti di urgenza dovuti nei casi previsti dall'articoli 10 c. 1 e c. 2 e dall'articolo 15 c.6.
2. Alla domanda di concessione dovrà essere allegata la quietanza di versamento dei diritti e rimborsi spese quando dovuti per il rilascio della stessa.
3. Le somme versate a norma del presente articolo non sono soggette a rimborso nel caso di mancata occupazione.

## Art. 13 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che riguardano lo svolgimento di lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, viene richiesta a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, il versamento di un deposito cauzionale o garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi, di importo pari al valore del danno potenziale arrecabile stabilito dal Comune e comunque non inferiore ad € 5.000,00,
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico e verificata assenza di danni a eventuale patrimonio comunale interessato.

## Art. 14 - Concessioni

1. L'atto di concessione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere i nominativi degli utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico, oltre a tutti i dati utili ad identificare:
  - a) durata, ubicazione dell'occupazione e tipo di utilizzo;
  - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario, ivi compresa la costituzione del deposito cauzionale, il versamento dei diritti, rimborsi spese ove richiesti;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di occupazione alle scadenze indicate, se non già integralmente versato prima del rilascio della concessione;
2. Con riferimento alla natura dell'area:
  - a) la concessione di un'area privata con servitù pubblica è rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso del proprietario dell'area;
  - b) la concessione di un'area condominiale con servitù pubblica è rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore.
3. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento ove riporti formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
  - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) versare il canone alle scadenze previste;
  - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
6. Limitatamente alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da esercizi commerciali o da esercizi artigianali, costituisce ulteriore causa ostantiva al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

#### Art. 15 - Procedure

1. Le istanze di occupazione presentate al Comune tramite lo Sportello al Cittadino, sono automaticamente assegnate all'Area competente, che provvede ad acquisire la quantificazione del canone di competenza dell'Area Tributi ed i pareri di viabilità e safety-security di competenza dell'Area Vigilanza e/o ogni altro eventuale parere anche di competenza di enti esterni necessario ai fini dell'istruttoria e del successivo rilascio dell'atto di concessione.
2. Le istanze di occupazione da parte di persone giuridiche, attività e/o associazioni, sono da inoltrare al Comune tramite lo Sportello Telematico CLU Sportello Unico Attività Produttive-Suap, e sono di competenza del Suap che provvede ad acquisire i pareri necessari ed il provvedimento di concessione del suolo che resta in capo all'Area Tributi, e provvede all'emissione del successivo atto autorizzatorio.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda dopo aver acquisito i pareri tecnici utili. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
4. L'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo di norma i pareri interni espressi da:
  - a. Area Vigilanza per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada o per la definizione di eventuali prescrizioni inerenti la circolazione stradale e la safety e security;
  - b. Area Tecnica: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, insegne, pannelli pubblicitari, ecc.), oltre alle occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.);
5. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza con le modalità previste all' art 10 c. 1. Il termine è sospeso ogni volta

che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

6. Nel caso in cui il richiedente abbia necessità di ottenere il rilascio del provvedimento entro termini inferiori a quelli sopra indicati, è tenuto al versamento dei diritti d'urgenza di cui all'art. 12.
7. Con l'esito positivo dell'istruttoria viene emesso il provvedimento di concessione, dal responsabile dell'area competente individuato, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'occupazione, previo versamento da parte del richiedente del canone e degli ulteriori eventuali diritti ed oneri previsti nel presente regolamento; nel caso l'occupazione sia soggetta a tariffa rifiuti la concessione integra e sostituisce la denuncia della tariffa stessa.

#### Art. 16 -Subentro e nuove concessioni di aree già oggetto di occupazione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della concessione a proprio nome inviando all'amministrazione idonea comunicazione.
3. Il rilascio del provvedimento di voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dell'occupazione per gli anni pregressi.
4. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
5. Ove il subentrante non provveda alla presentazione della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva.
6. Nell'ipotesi di richiesta di una nuova concessione, relativa ad un'area già oggetto di precedente occupazione di suolo pubblico, il rilascio del provvedimento di concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dell'occupazione per gli anni pregressi da parte del richiedente.

#### Art. 17 -Proroghe e rinnovi

1. Il titolare della concessione, prima della scadenza della stessa, può ottenerne la proroga pari a metà della durata della concessione originaria o il rinnovo della stessa.
2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale inderogabilmente prima della scadenza ed almeno un mese prima se trattasi di occupazioni permanenti. La proroga può essere di norma concessa per una sola volta.
4. Le domande di rinnovo devono essere presentate nei termini e con le modalità di cui al c. 2.
5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico.  
Limitatamente alle occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da esercizi commerciali o da esercizi artigianali, costituisce ulteriore causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune relative alla Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI). Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

#### Art. 18- Trasferimento, revoca e mancato utilizzo

- 1 . Il canone calcolato dall'ente in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono.
2. L'Amministrazione Comunale con atto motivato può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune stesso, modificare o sospendere o revocare il provvedimento di concessione già rilasciato.
3. La concessione può essere revocata:
  - a) se non è stato corrisposto il canone previsto;
  - b) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa di cui all' art 9 comma 1 lettera d) ;
  - c) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
4. In caso di mancato utilizzo dell'area il concessionario ha diritto al rimborso del canone versato anticipatamente, senza altro onere o indennità a carico del Comune. La comunicazione va presentata prima della data da inizio dell'occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

#### Art.19 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
  - a) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - b) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione e delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituita.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
  - b) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
  - d) la cessazione dell'attività.
4. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a, b, e d del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 10 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva con applicazione di quanto disposto dal precedente art. 9.

## TITOLO III– PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

### Art. 20 - Disciplina di occupazioni particolari

#### 1. Commercio su aree pubbliche

- a) per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, si rimanda alla disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2016 ad oggetto: “Regolamento Comunale del commercio su area pubblica” il quale dispone all’art 5 che la concessione di posteggio e l’autorizzazione all’esercizio dell’attività viene rilasciata in modo contestuale dallo Sportello Unico attività produttive SUAP. Il pagamento del canone di occupazione suolo dovuto annualmente, è disciplinato all’articolo 27 comma 4;
- b) per le occupazioni dei posteggi destinati al mercato agricolo, si rimanda alla disciplina approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15.10.2009 e successive modifiche di cui alle deliberazioni n. 20/2010 e n. 32/2014;
- c) coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l’occupazione.
- d) coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in modo continuativo sono soggetti alla concessione di area pubblica con apposito atto formale ed il canone dovuto sarà proporzionale ai metri quadri di superficie occupata, alla tariffa applicata per tipologia di occupazione ed alla durata della stessa, con riferimento ai coefficienti di cui all’allegato B;
- e) per i cosiddetti “spuntisti” è previsto il pagamento del canone in misura fissa forfetaria, definita con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale, il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento sostituisce in questo caso il rilascio formale della concessione;
- f) coloro che esercitano temporaneamente il commercio con banchi o bancarelle, in occasione di fiere, manifestazioni, mercatini etc, devono preventivamente presentare istanza telematica di partecipazione. Il versamento delle somme forfetarie dovute a titolo di plateatico, ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione;
- g) coloro che esercitano il commercio con occupazioni effettuate in occasione di attività culturali, sportive, sociali e politiche, devono preventivamente presentare l’istanza telematica di partecipazione. Il versamento delle somme forfetarie dovute a titolo di plateatico, ed il rilascio della ricevuta di avvenuto pagamento, sostituiscono in questo caso il rilascio formale della concessione;

#### 2. Occupazioni per installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento:

- a) per le occupazioni effettuate per l’installazione dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, si rimanda alla disciplina approvata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25/10/2017 “Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche per i circhi equestri e spettacoli viaggianti”, il quale dispone all’art 9 che la richiesta va presentata esclusivamente in via telematica al SUAP CLU Sportello Unico attività produttive. Per quanto non disciplinato relativamente al pagamento del canone di occupazione suolo dovuto annualmente, si fa rimando alle disposizioni inserite nel presente regolamento.

#### 3. Occupazione con impianti stradali di distribuzione carburanti

- a) Per l’installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza allo Sportello Unico Attività Produttive per l’ottenimento dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto che costituisce presupposto per l’occupazione di suolo pubblico.
- b) Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti stradali di distribuzione carburanti.
- c) Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l’occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
- d) La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine



montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

e) I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

4. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

6. Attività Edile

Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe di 1^ categoria di classificazione delle strade definita nell'art. 22, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

7. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuo è determinato dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs.15.12.1997 n.446 e successive modificazioni

## TITOLO IV –DISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

### Art. 21- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le tariffe del canone sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (fatta eccezione per le occupazioni con cavi e condutture realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi per le quali la tariffa viene rapportata al numero di utenze);
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dall'occupante, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Giunta Comunale determinerà le tariffe espresse in metri quadrati o metri lineari, e i relativi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B al presente regolamento, tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Le tariffe e i coefficienti approvati dalla Giunta Comunale successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione delle tariffe e dei coefficienti per l'anno di riferimento, si intendono prorogati automaticamente quelli in vigore nell'esercizio precedente.

### Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche viene così definita:
  - Prima categoria – comprende tutto il perimetro abitato con esclusione delle località sotto indicate ed incluse nella seconda categoria;
  - Seconda categoria – comprende le località Lame, Tezze, Taglie, Livelli, Ravere, Gerole Lametta, Sant'Apollonia
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti fasce, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla fascia più elevata.
4. Nel caso di parchi, aree verdi, e parcheggi, viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia di appartenenza della via in cui ha sede l'accesso all'area stessa.
5. Nel caso di occupazioni realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe di 1^ categoria di classificazione delle strade definita nell'art. 22, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione

### Art. 23- Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per dette occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone è determinato in base all'effettivo periodo di utilizzo diviso in dodicesimi calcolando un mese intero le frazioni di mese

pari o superiori a 15 giorni.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno.
3. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale.
4. Non si fa luogo al pagamento del canone per superfici inferiori a metri 0,50. A tal fine più occupazioni del medesimo soggetto tra esse adiacenti anche se non fisicamente unite, sono soggette al canone se complessivamente superano metri 0,50.
5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Fanno eccezione le occupazioni con condutture e cavi, diverse da quelle di cui al comma 7, per le quali il canone è rapportato allo sviluppo delle medesime espresso in metri lineari.
6. Nell'ipotesi di copertura con tettoie, tende o simili di spazi già occupati, si procede all'applicazione del canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze.
7. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone annuale commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,78 per utenza; in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore ad € 516,46. Il canone è da versare in unica soluzione alla scadenza del 30 aprile di ogni anno e soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
8. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando la tariffa base come prevista dal precedente art. 21 per i coefficienti di valutazione di cui all'allegato B), ulteriormente moltiplicata per il numero di metri quadrati occupati. L'importo così ottenuto determina il canone annuo in caso di occupazione permanente, in caso di occupazione temporanea l'importo è ulteriormente moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione.

#### Art. 24 - Agevolazioni

1. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
2. Per le superfici occupate da spettacoli viaggianti i primi 100 mq. sono conteggiati al 50%, i successivi mq. fino a 1.000 sono conteggiati al 25% e gli ulteriori mq. eccedenti 1.000 sono conteggiati al 10%.
3. La realizzazione simultanea di occupazioni di suolo e soprassuolo comporta il pagamento del canone per la parte relativa al soprassuolo solo per la superficie eccedente la misura dell'occupazione del suolo.
4. Nel caso in cui un'occupazione di natura permanente, come definita dall'art. 4, si realizzi mediante l'utilizzo successivo di mezzi di occupazione di diversa tipologia, a cui corrispondono tariffe diverse, si applica la tariffa permanente relativa a ciascun mezzo di occupazione, in proporzione ai dodicesimi di anno indicati nell'atto di concessione o autorizzazione.

#### Art. 25 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono assoggettate all'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni simile infisso di carattere stabile sporgente da filo muro quali ad esempio, scale di accesso e gradini previsti nel permesso edilizio;

- b) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- c) le occupazioni di aree cimiteriali;
- d) i passi carrabili, rampe, scivoli d'accesso, le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- e) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- f) la segnaletica, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative al trasporto pubblico;
- g) Dissuasori di sosta, para-pedonali e paracarri;
- h) Occupazioni effettuate da:
  - veicoli in sosta per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tali operazioni e comunque non superiore ai 30 minuti;
  - veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
  - veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- i) le occupazioni occasionali di cui all'art. 7.
- j) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori che possano essere facilmente rimossi; altre occupazioni con elementi permanenti di arredo urbano, specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretto e simili;
- k) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne d'esercizio poste in aderenza ad edifici, la cui sporgenza dal vivo del muro sia inferiore a 15 centimetri;
- l) l'esenzione si applica a condizione che la superficie della proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro dell'insegna non superi il limite di 2 metri quadrati;
- m) le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
- n) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- o) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
- p) Occupazioni effettuate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani, se autorizzati dal Comune (Green Box);
- q) Occupazioni con cassette di raccolta postale;
- r) Occupazioni per commercio itinerante;
- s) le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- t) le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
- u) le occupazioni realizzate da associazioni, enti, pro loco regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;
- v) le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse comunale organizzate dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati e dallo stesso patrocinate, salva diversa specifica dell'ente contestuale al rilascio del patrocinio;
- w) le occupazioni realizzate dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro Regionale ai sensi dell'art. 7 L. n. 383/2000. L'esenzione si estende anche alle occupazioni finalizzate ad attività di vendita e/o somministrazione, a condizione che tali attività risultino strettamente sussidiarie e strumentali rispetto alle finalità statutarie.

**Art. 26 - Agevolazioni per le attività situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche**

1. In analogia a quanto stabilito dalla L. 549/1995 art. 1 c.86, alle occupazioni permanenti realizzate da esercizi commerciali e artigianali in zone precluse al traffico veicolare a causa di lavori per realizzazione di opere pubbliche, il canone è escluso per la durata degli stessi.

## Art. 27 - Versamento del canone

### Per le occupazioni permanenti

1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione e la sua validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro la data del 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo utilizzando i canali di pagamento Pago Pa e/o altra modalità prevista dalla norma.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali, con scadenza entro il 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 800,00, previa presentazione di idonea istanza almeno dieci giorni prima il termine di scadenza. Non applicabile alle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, come previsto dall'art 23 c. 7, per le quali il canone annuale è da versare in unica soluzione.
4. Esclusivamente per le occupazioni effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica titolari di posteggio, viene qui stabilito che il canone annuale è da corrispondere in due rate semestrali anticipate: entro il 31 marzo e entro il 30 settembre di ogni anno rispettivamente. Il pagamento avviene previa emissione dei moduli di pagamento, IUV, o altro sistema di pagamento previsto dalla norma, da parte dell'ufficio Suap e trasmessi all'Area Tributi per il successivo invio agli operatori economici a mezzo PEC to PEC, da prevedersi comunque almeno 15 giorni prima della rispettiva scadenza. In caso di invio tardivo da parte dell'Ente la scadenza è automaticamente prorogata di numero di giorni pari al ritardo dell'invio.
5. In caso di eventuali subingressi in posteggi intervenuti prima dell'emissione della rata semestrale di cui al comma 4 sarà emesso canone pro quota ad entrambi i concessionari entrante ed uscente. In caso invece il subentro avvenga dopo l'emissione del canone semestrale il soggetto entrante dovrà rimborsare al soggetto uscente il pagato dal soggetto uscente corrispondente al periodo non goduto dallo stesso, salvo diversi accordi tra le due parti private.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di scadenza dei versamenti possono essere modificati per specifiche circostanze debitamente motivate.

### Per le occupazioni temporanee

7. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato preventivamente al momento del rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione utilizzando i sistemi di pagamento previsti dalle norme vigenti.
8. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli operatori del commercio su area pubblica non titolari di posteggio ("spuntisti") il pagamento è immediato e disposto dagli agenti riscuotitori con idonee attrezzature portatili.
9. Non si fa luogo al pagamento del canone se l'importo è pari o inferiore ad € 4,00.

## Art. 28 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.

2. Tutti gli atti relativi ai rimborsi rientrano nella competenza del funzionario responsabile di cui all'articolo seguente.
3. Non si fa luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,00.

#### Art. 29 - Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Nel caso di occupazioni realizzate da pubblici esercizi ed esercizi di vicinato su aree interessate da cantieri per opere pubbliche di durata superiore a 6 mesi, il Comune può deliberare la sospensione o il differimento dei termini di versamento del canone, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal concessionario, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali. Il piano di rateazione verrà automaticamente revocato qualora il contribuente non provveda a versare due rate alle scadenze stabilite. In tal caso l'intero importo ancora dovuto non potrà più essere rateizzato e diviene immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

#### Art. 30 - Funzionario responsabile

1. La gestione del canone è affidata al funzionario Responsabile dell'Area Tributi, a cui sono attribuiti i poteri e le funzioni di organizzazione e adozione degli atti di gestione previsti dal presente regolamento comprese tutte le operazioni utili alla riscossione, anche coattiva, del canone, l'emissione degli atti di accertamento ed applicazione delle sanzioni.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al Concessionario.
3. Le eventuali responsabilità tecniche derivanti dalla mancata applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, Safety e Security sono attribuite ai soggetti titolati al rilascio dei pareri o nulla osta necessari alla predisposizione della concessione.

## TITOLO V –DISCIPLINA ACCERTATIVA E SANZIONATORIA

### Art.31 - Accertamenti - Recupero canone - Applicazione delle indennità e delle sanzioni

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone sono effettuati ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 il Responsabile dell'Entrata imputabile a canone di occupazione di suolo pubblico nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
3. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
4. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al responsabile delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
5. Il Responsabile provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute e con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate e le integrazioni formali e sostanziali previste al comma 2.

### Art. 32 -Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché la sanzione accessoria prevista dalla Legge n.94/2009 (sospensione dell'attività in caso di occupazioni abusive di suolo pubblico), le violazioni ai titoli I - II e III del presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dall'articolo 63 del D.Lgs.446/1997.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone, considerando a tal fine permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale le occupazioni abusive temporanee;
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
3. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro 100,00.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione di una sanzione in misura fissa pari al 30% dell'ammontare del canone dovuto, nel rispetto del massimo edittale di cui all'art 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino previste nell'articolo 27, sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
8. In caso di attività di vendita su area pubblica, il mancato pagamento di un atto accertativo o ingiuntivo relativo all'omesso versamento del canone dovuto, comporta la sospensione dell'efficacia del provvedimento di concessione per un periodo pari a 30 giorni. La sospensione viene disposta, previa comunicazione di avvio del procedimento, dal Responsabile. Se il titolare della concessione non procede alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, la concessione all'occupazione di suolo pubblico viene revocata ai sensi dell'art 18 comma 3 del presente Regolamento.
9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da esercizi di vicinato e da pubblici esercizi, la mancata osservanza da parte del titolare della concessione dell'obbligo di versare il canone alle prescritte scadenze, ai sensi dell'art 12 comma 4 del presente regolamento, costituisce grave violazione ai sensi del Testo Unico Regionale in Materia di Commercio.

#### Art. 33 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
2. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva. In particolare, è eseguita la confisca delle attrezzature e della merce oggetto di commercio abusivo sulle aree pubbliche, a norma Testo Unico Regionale in Materia di Commercio.

#### Art. 34 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente entro il termine di novanta giorni.

#### Art. 35 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene mediante le regole della riscossione coattiva potenziata di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 in vigore dal 01.01.2020 ed eventuali ss.mm.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.



3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## TITOLO VI –NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 36 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
2. E' disapplicato dalla data del 01 gennaio 2020 il Regolamento TOSAP relativo all'applicazione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, salvo che per gli adempimenti pendenti per gli anni di competenza fino al 2019, sono disapplicate tutte le altre norme regolamentari contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono validità fino alla data di scadenza. Alle stesse concessioni si applicano le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle relative al pagamento del canone.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopra ordinate.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

<b>CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI</b>
--

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune è stabilita la classificazione in n. 2 categorie:
  - Prima categoria – comprende tutto il perimetro abitato con esclusione delle località sotto indicate ed incluse nella seconda categoria;
  - Seconda categoria – comprende le località Lame, Tezze, Taglie, Livelli, Ravere, Gerole Lametta, Sant'Apollonia.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla PRIMA categoria viene applicata la tariffa più elevata, la tariffa per le strade di SECONDA categoria è ridotta rispetto alla prima.

<b>TARIFFE ORDINARIE PER L'ANNO 2020 E COEFFICIENTI</b>
---

1.OCCUPAZIONI PERMANENTI ANNO 2020:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, le tariffe annue per metro quadrato o lineare e per utenza sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER MQ O ML
CATEGORIA PRIMA	€ 23,00
CATEGORIA SECONDA	€ 12,00
AZIENDE EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI E ATTIVITA STRUMENTALI CONNESSE	TARIFFA UNITARIA PER UTENZA  € 0,78

2.OCCUPAZIONI TEMPORANEE: ANNO 2020

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER MQ O ML
CATEGORIA PRIMA	€ 2,00
CATEGORIA SECONDA	€ 1,50

Per le occupazioni realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe di 1<sup>a</sup> categoria di classificazione delle strade definita nell'art. 22, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

A decorrere dall'anno 2021 con deliberazione della Giunta Comunale saranno approvati annualmente i valori e dettagli delle misure tariffarie, dei diritti ed ogni altro onere previsto nel presente regolamento. Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente in base all'indice Istat nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con i criteri e le modalità di calcolo stabilite nella deliberazione della Giunta Comunale.

**TABELLA DEI COEFFICIENTI  
DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ  
ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI**

**1.OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficiente Moltiplicatore
Plateatico Pubblici esercizi	1,00
Altre tipologie	1,00
Spazi soprastanti e sottostanti	0,30
Distributori carburante	0,90
Tende da sole	0,30

**2.OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Coefficiente Moltiplicatore
Venditori ambulanti mercato settimanale o agricolo	0,10
Attività edilizia	0,20
Spettacolo viaggiante	0,10
Manifestazioni	0,20
Attività commerciali e pubblici esercizi	0,20
Spazi soprastanti e sottostanti	0,10
Altre tipologie	0,20